

**AUTORITA' di AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 1  
"Marche Nord Pesaro Urbino"****CONVENZIONE  
di  
REGOLAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO****Gestore: Comuni Riuniti Srl****Autorità di Ambito Territoriale Ottimale  
n. 1 "Marche Nord Pesaro Urbino"****Il Presidente**  
**Alighiero Omicioli****Il Direttore**  
**Marco Toni****Il Gestore**  
**Comuni Riuniti Srl**  
**Il legale rappresentante**  
**Antonella Bernacchioni**

**INDICE**

- I       PREMESSE**
1.     Indicazione delle parti del regime giuridico della gestione e degli atti adottati
  2.     Criterio interpretativo generale
  3.     Glossario
- II       DISPOSIZIONI GENERALI**
4.     oggetto della convenzione
  5.     durata della convenzione
  6.     obblighi e responsabilità delle parti
  7.     beni e infrastrutture facenti parte del SII e canone di concessione
  8.     canone di concessione
- III      LA REGOLAZIONE: PIANIFICAZIONE DEL SERVIZIO e CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI**
9.     pianificazione del servizio
  10.    controllo delle prestazioni
- SEZIONE A    PIANIFICAZIONE DEL SERVIZIO**
11.    Piano d’Ambito: Ricognizione delle opere e delle gestioni del SII
  12.    Piano d’Ambito: programma generale di sfruttamento della risorsa idrica ed analisi della domanda attuale e futura del SII
  13.    Piano d’Ambito: livelli di servizio e criticità e programma degli interventi
  14.    Piano d’Ambito: modello gestionale e organizzativo
  15.    Piano d’Ambito: piano economico e finanziario
  16.    Piano d’Ambito: cicli di pianificazione operativa (piani stralcio)
  17.    Piano d’Ambito: aggiornamenti, revisioni ordinarie, revisioni straordinarie
  18.    Carta del servizio idrico integrato
- SEZIONE B)   CONTROLLO**
19.    monitoraggio
  20.    controllo
  21.    penalità
  22.    incentivi
- IV      TUTELA DEGLI UTENTI**
23.    attività di tutela degli utenti e obblighi del gestore
- V       ESECUZIONE E GARANZIE**
24.    Divieto di sub concessione ed esternalizzazioni
  25.    Cauzione e fideiussioni
  26.    natura dei rischi ed entità delle assicurazioni
- VI      REVISIONE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI**
27.    revisione delle clausole contrattuali
  28.    procedura per la revisione
- VII     REGOLAZIONE DEL TERMINE DELLA CONVENZIONE E DISPOSIZIONI FINALI**
29.    risoluzione per inadempimento (cessazione anticipata)
  30.    revoca dell’affidamento (cessazione anticipata)
  31.    obbligo di restituzione / devoluzione dei beni e infrastrutture facenti parte del SII al termine della convenzione e calcolo del valore residuo
  32.    Risoluzione delle controversie - procedure convenzionali alternative al ricorso giurisdizionale
  33.    Risoluzione delle controversie - Foro competente

**Autorità di Ambito Territoriale Ottimale**  
**n. 1 “Marche Nord Pesaro Urbino”**  
*Il Presidente*                      *Il Direttore*  
**Alighiero Omicioli**                **Marco Toni**

**Il Gestore**  
**Comuni Riuniti Srl**  
*Il legale rappresentante*  
**Antonella Bernacchioni**

34. Elezione di domicilio
35. spese della convenzione e disposizioni fiscali
36. Forma del contratto

**PARTE I  
PREMESSE**

**1. Indicazione delle parti, del regime giuridico della gestione e degli atti adottati.**

1. La presente Convenzione di regolazione del servizio idrico integrato (di seguito: Convenzione) viene stipulata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151 del D. lgs 152/2006 e ss.mm. , e disciplina le modalità di erogazione del servizio idrico integrato agli utenti dell'Ambito territoriale ottimale n. 1 Marche Nord Pesaro Urbino (di seguito anche A.T.O.) come risultante in base alla legge regionale n. 18 del 22/06/1998 e ss.mm.
2. Ai sensi delle norme di legge sopra citate, le disposizioni della presente Convenzione sono integrate e specificate dal Disciplinare , che verrà sottoscritto dalle Parti entro e non oltre 12 mesi dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione e che verrà allegato alla stessa a formarne parte integrante e sostanziale.
3. Le Parti vengono individuate come di seguito:
  - **Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 1 Marche Nord Pesaro Urbino**, di seguito denominata **"A.A.T.O."** con sede a Pesaro in via Borgomozzo 10/C- C.F. 92027570412, rappresentata dal dott. Alighiero Omicioli, c.f. MCL LHR 64B07 G479S, nato a Pesaro il 07/02/1964, e dal dott. Marco Toni, c.f. TNO MRC 59 C30 F205K nato a Milano il 30/03/1959, rispettivamente Presidente e Direttore dell'A.A.T.O., i quali intervengono, ciascuno per le proprie competenze, alla stipula del presente atto, giusta deliberazione di Assemblea Consortile A.A.T.O. n. 16 del 15/12/2010 allegata alla presente a formarne parte integrante e sostanziale (all.1);
  - **Società Comuni Riuniti Srl**, di seguito denominata anche **"Gestore"** con sede a Montecopiolo in Piazza San Michele Arcangelo, n.7, P.IVA 02254180413, rappresentata da Bernacchioni Antonella, c.f. BRNNNL75L50I459A, nato/a a Sassocorvaro il 10/07/1975 e domiciliato/a per la carica presso la sede legale della Società il/la quale **interviene alla stipula della presente convenzione giusta copia dell'atto che si allega alla presente a formarne parte integrante e sostanziale (all.2).**
4. **Regime giuridico della gestione:** la società Comuni Riuniti Srl gestisce il servizio idrico integrato (di seguito anche: SII) a seguito dell'affidamento della gestione ai sensi e per gli effetti dell'*art. 23 bis commi 3 e 4 del D.L. 25-6-2008 n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" (convertito con modifiche in Legge 133.2008, modificato con D.L. 135.2009 (art. 15) poi convertito con modifiche in Legge 166.2009, giusta deliberazione di Assemblea Consortile n. 13 del 15/12/2010, che si considera allegata alla presente a formarne parte integrante e sostanziale, in applicazione degli atti e delle disposizioni di legge indicati nella deliberazione n. 13/2010 citata, cui ci si riporta;*
5. La **durata** della gestione di cui al presente atto è individuata in atti con la deliberazione di Assemblea Consortile A.A.T.O. n. 13/2010, citata, cui ci si riporta integralmente;
6. Il **perimetro della gestione** ricadente nell'Ambito Territoriale n. 1 Marche Nord Pesaro Urbino, facente capo al Gestore Comuni Riuniti Srl è quello individuato con la deliberazione A.C. A.A.T.O. n. 13/2010, in applicazione degli atti e delle disposizioni di legge indicati nella medesima deliberazione, cui ci si riporta integralmente:

Montecopiolo

7. L'A.A.T.O. vigila sul mantenimento delle condizioni e dei requisiti di legge previsti per la gestione del SII dalla normativa concernente i servizi pubblici in generale e il SII in particolare. A tal fine, ogni

**Autorità di Ambito Territoriale Ottimale  
n. 1 "Marche Nord Pesaro Urbino"**  
Il Presidente Il Direttore  
**Alighiero Omicioli Marco Toni**

**Il Gestore  
Comuni Riuniti Srl**  
Il legale rappresentante  
**Antonella Bernacchioni**

modifica delle caratteristiche del gestore è sottoposta all'A.A.T.O., che ha il potere di valutarne la rilevanza in rapporto alla titolarità della gestione, eventualmente risolvendo l'affidamento.

In particolare, le Parti si danno atto che nel caso in cui, in corso di esecuzione della presente convenzione, intervengano modifiche nella normativa di livello comunitario, nazionale o regionale concernente il settore dei servizi pubblici in generale e del servizio idrico integrato in particolare, l'Autorità si riserva la facoltà, fatti salvi gli obblighi di legge, sentito il Gestore, di adeguare il contenuto delle disposizioni di cui alla presente convenzione e il contenuto dei documenti allegati apportandovi ogni variazione, integrazione e modifica che si dovesse rendere necessaria al fine di garantire il rispetto della normativa vigente.

## 2. Criterio interpretativo generale:

1. Le Parti si danno atto che nell'interpretazione di disposizioni e clausole poco chiare della presente convenzione verrà valorizzato il criterio interpretativo che comporti il miglior trattamento dei diritti dell'utente in quanto destinatario finale degli effetti della presente convenzione (*favor utentis*)

## 3. Glossario:

Per la terminologia utilizzata nella presente convenzione, si rinvia al disciplinare

### PARTE II DISPOSIZIONI GENERALI

## 4. Oggetto della convenzione

1. Con la presente convenzione si regolano gli aspetti rilevanti della gestione del SII ai sensi del 151 d. lgs. 152/2006; il SII oggetto della presente convenzione è costituito, ai sensi della vigente normativa di settore, dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue. Per la descrizione del servizio si rinvia al disciplinare
2. Il SII viene realizzato mediante utilizzo, da parte del gestore, degli impianti, delle opere e delle canalizzazioni (di seguito genericamente: "beni e infrastrutture") che fanno parte della rete del SII come individuate ai sensi del successivo art. 7.
3. Le Parti si danno atto che le attività incluse nel SII si suddividono in attività regolamentate e non regolamentate, come di seguito specificato:
  - **attività regolamentate**
    - attività remunerate per mezzo della tariffa del S.I.I.: attività che il gestore deve obbligatoriamente svolgere per l'erogazione del SII nell'ambito territoriale ottimale n.1 Marche Nord, dai punti di connessione degli utenti alle reti pubbliche, e che sono remunerate con i ricavi da tariffa, ripartite tra i seguenti servizi:
      - servizio acquedotto: produzione e distribuzione acqua
      - servizio fognatura: raccolta e collettamento di acque reflue nere
      - servizio depurazione: depurazione reflui, trattamento
      - servizi comuni: servizi all'utenza, servizi tecnici, servizi generali
    - attività remunerate con altri corrispettivi regolamentati : attività il cui svolgimento presuppone l'espressa autorizzazione e controllo dell'A.A.T.O. , in quanto a vario titolo connesse con l'erogazione del SII e con l'utilizzo delle sue dotazioni infrastrutturali. Appartengono a questo settore anche le attività svolte fuori ambito, nella misura in cui utilizzano reti ed impianti del SII.
  - **attività non regolamentate**
    - attività idriche non regolamentate : attività il cui svolgimento risulta a vario titolo connesso con l'erogazione del SII e con l'utilizzo delle sue dotazioni infrastrutturali, ma per le quali non è richiesta l'autorizzazione dell'A.A.T.O.
4. Per la descrizione dettagliata delle attività regolamentate e non si rinvia al disciplinare .

**Autorità di Ambito Territoriale Ottimale**  
**n. 1 "Marche Nord Pesaro Urbino"**  
Il Presidente Il Direttore  
**Alighiero Omiccioli Marco Toni**

**Il Gestore**  
**Comuni Riuniti Srl**  
Il legale rappresentante  
**Antonella Bernacchioni**

5. La descrizione delle attività incluse nel SII di cui al presente comma, come meglio dettagliate nel disciplinare, non ha carattere limitativo degli obblighi contrattuali del Gestore, il quale è tenuto a svolgere tutte le attività necessarie per la regolare erogazione del SII nei confronti dell'utente e nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento di settore nonché delle disposizioni di cui alla presente convenzione e ai suoi allegati, indipendentemente dal fatto che tali attività siano state esplicitamente inserite o meno nell'elencazione in oggetto.

#### 5. durata della convenzione

1. La durata della convenzione è connessa alla durata massima dell'affidamento come risultante dall'istruttoria condotta dall'A.A.T.O. e approvata dall'Assemblea Consortile con atto n. 13 del 15/12/2010, cui si rinvia integralmente nonché dalle disposizioni di legge ivi richiamate
2. Prosecuzione della gestione oltre la durata di scadenza della convenzione: nelle more dell'individuazione del nuovo gestore in caso di naturale scadenza dell'affidamento, nonché di revoca dello stesso per motivi diversi dal grave inadempimento del gestore nei casi previsti al successivo art. 29 e ss, il Gestore è tenuto a proseguire la gestione, ai sensi delle disposizioni di cui alla presente convenzione e ai suoi allegati; la prosecuzione del servizio oltre la naturale scadenza ovvero oltre la scadenza anticipata della convenzione non può superare il termine massimo di /necessario per l'individuazione nuovo gestore; con la firma della presente convenzione, il gestore prende atto e accetta la previsione di cui al presente articolo

#### 6. obblighi e responsabilità delle parti

1. L'A.A.T.O. precisa e integra il contenuto della presente convenzione mediante l'emanazione di direttive o atti di interpretazione, adottati dai competenti organi dell'A.A.T.O. (direttore, C.d.A., Assemblea Consortile) che vengono resi noti al gestore.
2. Il Gestore ha l'obbligo di erogare il SII nel rispetto delle norme di legge di settore attuali e future, nonché degli atti interpretativi emanati dall'A.A.T.O. in base a quanto previsto nel comma precedente.

#### 7. beni e infrastrutture facenti parte del SII e canone di concessione

1. il gestore ha l'obbligo di redazione di un inventario riepilogativo della consistenza patrimoniale costituita dai beni e dalle infrastrutture utilizzate per la gestione del SII, ricomprendendo nell'inventario le diverse tipologie di beni e infrastrutture di seguito indicate:
  - a) **beni appartenenti ai singoli comuni** affidati in concessione d'uso al momento dell'affidamento e **beni successivamente realizzati dai medesimi comuni affidatari** (in costanza di affidamento) e poi parimenti affidati in concessione d'uso al gestore,
  - b) **beni conferiti**, in attuazione del comma 13 art. 113 Tuel e dell'art. 35 LF 2002, **dagli enti locali alle società patrimoniali a capitale pubblico totalitario**
  - c) **beni realizzati direttamente dal gestore con proventi da tariffa, comprensivi degli interventi/migliorie effettuati dal gestore sui beni sub a) con proventi tariffari**
2. L'inventario è redatto dal Gestore: a tal proposito l'A.A.T.O. ha l'obbligo di prestare al Gestore la massima collaborazione e a condurre, nello specifico, un'apposita attività istruttoria comune, volta a reperire le informazioni necessarie all'individuazione e alla catalogazione dei beni facenti parte del SII come descritti al precedente comma 1. Si rinvia al disciplinare per la procedura di redazione dell'inventario in oggetto, sia dal punto di vista dei documenti che dal punto di vista della tempistica: le parti si danno atto, tuttavia, che la procedura di redazione dell'inventario dovrà concludersi, con l'approvazione finale da parte dell'A.A.T.O. dell'inventario stesso, entro 12 mesi dalla sottoscrizione del disciplinare.
3. Per quanto riguarda la realizzazione dei beni facenti parte della rete del SII, la competenza alla conduzione delle procedure di cui al DPR 327/2001 e ss.mm. (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) è individuata in capo all'A.A.T.O., che

Autorità di Ambito Territoriale Ottimale  
n. 1 "Marche Nord Pesaro Urbino"  
Il Presidente Il Direttore  
Alighiero Omicioli Marco Toni

Il Gestore  
Comuni Riuniti Srl  
Il legale rappresentante  
Antonella Bernacchioni

si configura come autorità espropriante, competente a delegare l'esercizio dei propri poteri espropriativi al gestore; A tale proposito, in esecuzione della deliberazione del C.d.A. A.A.T.O. n. 13 del 05/06/2008 con la quale è stato istituito presso l'A.A.T.O. stesso l'ufficio espropriazioni ai sensi dell'art. 6 comma 2 del DPR 327/2001 nonché della deliberazione di Assemblea Consortile A.A.T.O. n. 08 del 25/06/2008, al gestore può essere delegato l'esercizio dei poteri espropriativi relativamente alla realizzazione delle opere inserite nel Programma degli interventi, per semplificare ed ottimizzare i tempi di gestione delle procedure espropriative stesse. Alla delega dei poteri di cui sopra corrisponderà l'assunzione di qualsiasi responsabilità giuridica e processuale connessa. Qualsiasi progetto inserito nel Programma degli interventi sarà previamente sottoposto all'approvazione dell'Autorità d'Ambito. Con l'atto di approvazione sarà ribadita di volta in volta in maniera espressa, chiara, determinata e non generica il conferimento della delega stessa.

4. Fermo quanto previsto ai commi precedenti, l'Assemblea consortile dell'A.A.T.O. ha approvato, in sede di approvazione del piano d'ambito generale di cui al successivo art. 11, la ricognizione delle infrastrutture del SII, che riporta la "consistenza del sistema" facente parte del SII affidato al gestore, sulla base della quale è stato redatto il piano d'ambito. Si rinvia al citato art. 11 per il dettaglio in merito.

**8. Canone di concessione: regole e le modalità di riconoscimento ai comuni dei costi per mutui contratti per la realizzazione dei beni di proprietà di singoli enti locali affidati in concessione d'uso al momento dell'affidamento nonché dei beni successivamente realizzati dai comuni (in costanza di affidamento) e poi parimenti affidati in concessione d'uso al gestore, ai sensi dell'art. 12 commi 1 e 2 della legge n. 36/1994.**

1. Gli importi dei mutui oggetto di rimborso e degli eventuali canoni di concessione sono deliberati dall'autorità di ambito e quantificati nel Piano d'Ambito e verranno pagati agli enti destinatari con le modalità previste dalle previgenti convenzioni sottoscritte tra comuni e gestori e dai successivi accordi intervenuti tra le parti.

### PARTE III

#### LA REGOLAZIONE:PIANIFICAZIONE del SERVIZIO e CONTROLLO DELLE RESTAZIONI

#### 9. pianificazione del servizio

1. Di seguito vengono indicati e descritti i contenuti e le finalità dei principali documenti di pianificazione del servizio, ovvero:

- 1.1. piano d'ambito: il piano d'ambito è il documento di pianificazione generale del SII dell'Ambito territoriale; si compone dei seguenti elementi,
  - A) ricognizione delle opere e delle gestioni del SII
  - B) programma generale di sfruttamento della risorsa idrica ed analisi della domanda attuale e futura del SII
  - C) livelli di servizio e criticità e programma degli interventi
  - D) modello gestionale ed organizzativo
  - E) piano economico e finanziario

Il Piano d'ambito si concretizza in un'attività di pianificazione degli interventi ritenuti strategici per il territorio su un arco temporale di lungo periodo, corrispondente alla durata degli affidamenti; tale pianificazione di lungo periodo viene declinata in pianificazioni di medio periodo (piani stralcio – rinvio a successivo art. 16) approvate in Assemblea consortile. La pianificazione di ambito di medio periodo, approvata con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 14 del 15/12/2010, si considera allegata alla presente convenzione a formarne parte integrante e sostanziale;

- 1.2. carta del SII: la Carta del Servizio è un documento obbligatorio previsto dalle disposizioni di legge di settore contenente sia informazioni relative alla gestione del servizio idrico che disposizioni inerenti i livelli di qualità del servizio che il gestore è tenuto a garantire nei confronti dell'utenza.

**Autorità di Ambito Territoriale Ottimale**  
**n. 1 "Marche Nord Pesaro Urbino"**  
*Il Presidente*                      *Il Direttore*  
**Alighiero Omicioli**                **Marco Toni**

**Il Gestore**  
**Comuni Riuniti Srl**  
*Il legale rappresentante*  
**Antonella Bernacchioni**

**1.3. altri documenti di pianificazione:**

- regolamento del SII: il regolamento del servizio idrico integrato disciplina i rapporti contrattuali fra il gestore e gli utenti regolando gli aspetti tecnici relativi all'erogazione del servizio all'utente, sia sotto il profilo della somministrazione di acqua potabile sia della raccolta ed il trattamento delle acque reflue

**10. controllo delle prestazioni**

1. il controllo è l'attività dell'A.A.T.O. con la quale si procede a verifica del raggiungimento - da parte del gestore - dei livelli di servizio stabiliti nella presente Convenzione e nel disciplinare : il disciplinare è redatto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151 del D. lgs. 152/2006 ed è allegato alla presente convenzione a formarne parte integrante e sostanziale.
2. Il gestore ha l'obbligo di prestare all'A.A.T.O. ogni collaborazione per il corretto e completo svolgimento dell'attività di controllo di cui al presente articolo, rispettando, in particolare, le procedure stabilite nel disciplinare .
3. il controllo delle prestazioni del gestore si articola nelle seguenti fasi:
  - a) effettuazione del monitoraggio: i competenti uffici dell'A.A.T.O. procedono, con cadenza annuale e conformemente alle disposizioni contenute nel disciplinare, all'acquisizione dei dati e delle informazioni necessarie a valutare le prestazioni del gestore
  - b) effettuazione del controllo delle prestazioni: i competenti uffici dell'A.A.T.O. procedono, con cadenza annuale e conformemente alle disposizioni contenute nel disciplinare, al calcolo degli indicatori tecnici e gestionali
  - c) applicazione delle penalità/incentivi: nel disciplinare vengono individuati gli indicatori tecnici e/o gestionali che misurano gli obiettivi collegati all'applicazione delle suddette penalità e/o incentivi da effettuarsi in fase di revisione.

**SEZIONE A)****PIANIFICAZIONE DEL SERVIZIO****11. Piano d'Ambito – ricognizione delle opere e delle gestioni del SII**

1. La ricognizione individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al Gestore del SII, precisandone lo stato di funzionamento. La ricognizione si estende a tutte le reti, gli impianti e le dotazioni infrastrutturali attinenti il ciclo idrico integrato esistenti (acquedotto, fognatura e depurazione) di proprietà degli Enti Locali facenti parte dell'ATO. Sono escluse le "fognature esclusivamente bianche", le vasche di laminazione non funzionali al SII ed i sistemi di smaltimento delle acque meteoriche, i sistemi di regimazione delle acque meteoriche esterne alle aree urbane ed i sollevamenti fognari di acque bianche relativi ai sottopassi stradali e/o ferroviari.
2. La consistenza del sistema è quella che risulta dalla Ricognizione delle Infrastrutture approvata in sede di approvazione del piano d'ambito dall'Assemblea Consortile in data 22.04.2009 con Deliberazione n. 9; la Ricognizione è aggiornata annualmente mediante il Sistema informativo territoriale (di seguito: SIT), strumento tecnico informatico di riferimento sia per il gestore che per l' A.A.T.O. in relazione alla conoscenza del patrimonio di reti ed impianti per tutta la durata salvaguardato della Convenzione; gli aggiornamenti della Ricognizione vengono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Consortile in sede di revisione ordinaria del Piano d'ambito.
3. Obblighi del gestore: il gestore ha l'obbligo di implementare e aggiornare il SIT con l'inserimento dei dati relativi all'intero patrimonio infrastrutturale oggetto della Convenzione nonché agli investimenti previsti nel Programma degli interventi; ha altresì l'obbligo di trasmettere all'A.A.T.O. i dati e gli aggiornamenti relativi a quanto sopra.
4. Per la disciplina dettagliata degli obblighi di cui al presente articolo, si rinvia al disciplinare .

**Autorità di Ambito Territoriale Ottimale**  
**n. 1 "Marche Nord Pesaro Urbino"**  
*Il Presidente*                      *Il Direttore*  
**Alighiero Omicioli**                **Marco Toni**

**Il Gestore**  
**Comuni Riuniti Srl**  
*Il legale rappresentante*  
**Antonella Bernacchioni**

**12. Piano d'Ambito – programma generale di sfruttamento della risorsa idrica ed analisi della domanda attuale e futura del SII**

1. Il programma generale di sfruttamento della risorsa idrica si incentra sull'individuazione delle risorse sotterranee presenti nel territorio dell'ATO n°1 Marche Nord. L'obiettivo strategico è il conseguimento di una minore dipendenza da approvvigionamenti superficiali (derivazioni da corsi d'acqua, prelievi da subalveo o da invasi, ecc.) caratterizzati da risorsa di scarsa qualità e, da un punto di vista della quantità, estremamente vulnerabili alle variazioni climatiche stagionali e pertanto causa di insufficiente erogazione nei periodi di siccità. La caratterizzazione dell'Ambito dal punto di vista della domanda acquedottistica permette invece di individuare i fruitori del servizio di acquedotto ed i relativi consumi, sia allo stato attuale che nel corso della pianificazione ventennale.
2. Obblighi del gestore: al gestore si richiede:
  - l'attuazione dei programmi di ricerca che verranno approvati dall'A.A.T.O. e inseriti nella Piani d'ambito e la trasmissione dei dati raccolti;
  - la trasmissione aggiornata, con la cadenza fissata nel Disciplinare, dei dati che consentono l'effettuazione del bilancio idrico a livello comunale.
3. Per la disciplina dettagliata degli obblighi di cui al presente comma/articolo, si rinvia al disciplinare

**13. Piano d'Ambito - Livelli di servizio e criticità e programma degli interventi**

1. Il Programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento delle infrastrutture esistenti, necessarie al raggiungimento dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della domanda complessiva dell'utenza. Il Programma degli interventi specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione. In particolare, il programma degli interventi indica la lista degli investimenti che il gestore deve effettuare nei termini temporali, nei territori, negli importi e con gli standard tecnici indicati dalla normativa di riferimento.

Il Programma degli interventi prevede due ordini di azioni da parte del gestore:

- interventi materiali: sono interventi mirati alla realizzazione di nuovi cespiti o al rinnovo di cespiti esistenti;
- interventi immateriali: sono interventi mirati alla creazione di valori aziendali il cui beneficio si ripartisce nel tempo ma che non sono ascrivibili alla fattispecie di cui al punto precedente (studi e/o ricerche, progettazioni, softwares ecc.).

Gli obiettivi principali degli interventi materiali e degli interventi immateriali sono sempre mirati alla mitigazione di una criticità del sistema. Le criticità del sistema sono così definite:

- a. *Criticità legate al verificarsi di circostanze che possono portare pericolo diretto per la Salute Pubblica;*
  - b. *Criticità afferenti principalmente al rispetto dell'ambiente, ed ascrivibili al rispetto del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni;*
  - c. *Criticità legate all'inadeguatezza di parti semplici o complesse del sistema non ascrivibili alle precedenti;*
  - d. *Criticità legate al pericolo generato per persone o cose;*
  - e. *Criticità connesse con la sussistenza di diseconomie gestionali.*
2. Ogni intervento, essendo ascrivibile ad una o più criticità, è caratterizzato da una serie di valori numerici detti "indicatori" i quali rendono monitorabile e controllabile il raggiungimento degli obiettivi di Piano.
  3. L'A.A.T.O. si riserva di procedere, se necessario, alla predisposizione di studi e ricerche relativi alle problematiche inerenti i settori del S.I.I

**Autorità di Ambito Territoriale Ottimale**  
**n. 1 "Marche Nord Pesaro Urbino"**  
Il Presidente Il Direttore  
**Alighiero Omicioli Marco Toni**

**Il Gestore**  
**Comuni Riuniti Srl**  
Il legale rappresentante  
**Antonella Bernacchioni**

4. **Obblighi del gestore:** il gestore ha l'obbligo di prestare la necessaria collaborazione nelle procedure di redazione del programma interventi con le modalità e le tempistiche definite nel disciplinare cui si rinvia; ha l'obbligo di dare attuazione al programma degli interventi approvato dall'Assemblea Consortile nel Piano d'Ambito, come eventualmente aggiornato e/o revisionato ai sensi delle disposizioni di cui all'art 17 della presente Convenzione; ha l'obbligo di non discostarsi dal programma degli interventi approvato, di rispettare i limiti di spesa ivi previsti nonché ogni altra prescrizione approvata dall'A.A.T.O. Per quanto riguarda i livelli di servizio, il gestore ha l'obbligo di raggiungimento degli obiettivi di servizio di tipo tecnico stabiliti nei documenti del Piano d'ambito e nel Disciplinare
5. Per la disciplina dettagliata degli obblighi di cui al presente comma/articolo, si rinvia al disciplinare

#### **14. Piano d'ambito – modello gestionale e organizzativo**

1. Con la definizione del modello organizzativo gestionale si definisce l'assetto gestionale ed organizzativo dei soggetti gestori, allo scopo di stimare i costi operativi del primo anno del ciclo di programmazione ed altresì di stimare i miglioramenti di efficacia ed efficienza possibili negli anni a seguire. Attraverso il modello organizzativo e gestionale si individua il tipo di organizzazione del servizio che meglio risponde alle esigenze del bacino di riferimento di ciascun gestore
2. **Obblighi del gestore:** il gestore ha l'obbligo di adottare il modello organizzativo e gestionale definito dall'A.A.T.O. , di perseguire i miglioramenti di efficacia ed efficienza dei costi operativi ivi previsti; ha l'obbligo altresì di prestare la necessaria collaborazione nelle procedure di aggiornamento del modello organizzativo con le modalità e le tempistiche definite nel disciplinare cui si rinvia;
3. Per la disciplina dettagliata degli obblighi di cui al presente articolo, si rinvia al disciplinare

#### **15. Piano d'ambito – piano economico e finanziario**

1. Con il piano economico e finanziario l'A.A.T.O. definisce la tariffa reale media (TRM) che costituisce il corrispettivo del SII attraverso il quale viene assicurata la copertura dei costi di investimento e di esercizio.
2. **Obblighi del gestore:** il gestore ha l'obbligo di applicare la TRM determinata dall'A.A.T.O. secondo la normativa vigente e riportata nel piano economico-finanziario; ha inoltre l'obbligo di perseguire il miglioramento dei livelli di efficienza e di economicità gestionale mediante la progressiva riduzione dei costi operativi, nonché l'obbligo di inviare, con le modalità e le tempistiche indicate nel disciplinare i dati necessari per la rendicontazione e di prestare la necessaria collaborazione rendicontazione per tale attività.
3. **Contributi a fondo perduto:** I contributi pubblici a qualsiasi titolo ottenuti dal gestore a valere sulle attività di progettazione e realizzazione delle opere di cui al Piano d'Ambito, vanno a ridurre l'aliquota di interventi realizzati con fondi della tariffa del Servizio Idrico Integrato. A fronte dell'acquisizione di contributi pubblici acclarati non previsti nel Piano, ovvero previsti ma con valori differenti, l'A.A.T.O. provvede alla stesura di una variante di Piano d'Ambito ai sensi del successivo art. 17.
4. Per la disciplina dettagliata degli obblighi di cui al presente articolo, si rinvia al disciplinare

#### **16. Piano d'Ambito – cicli di pianificazione operativa (Piani stralcio)**

1. Dato il piano d'ambito di lungo periodo di cui al precedente art. 9, l'A.A.T.O. adotta cicli di pianificazione operativa di medio periodo; in particolare, l'A.A.T.O. adotta piani operativi denominati Piani stralcio che contengono la pianificazione di dettaglio del piano d'ambito da realizzare nell'orizzonte temporale del periodo regolatorio fissato nei piani stessi, sia per quanto riguarda la parte tecnica (elementi a), b), c) di cui al precedente art. 9), che la parte economico finanziaria (elementi c), d) ed e) di cui al precedente articolo 9..

#### **17. Piano d'Ambito: aggiornamenti, revisioni ordinarie, revisioni straordinarie**

1. **AGGIORNAMENTO DEL PIANO D'AMBITO**

**Autorità di Ambito Territoriale Ottimale**  
**n. 1 "Marche Nord Pesaro Urbino"**  
*Il Presidente*                      *Il Direttore*  
**Alighiero Omicioli**                **Marco Toni**

**Il Gestore**  
**Comuni Riuniti Srl**  
*Il legale rappresentante*  
**Antonella Bernacchioni**

Il Piano d'ambito in generale e la pianificazione operativa in particolare (che si concretizza nei Piani stralcio di cui art. 16), costituiscono una pianificazione flessibile, suscettibile di aggiornamento nel caso in cui si verificano eventi o intervengano diverse valutazioni dell'A.A.T.O. (anche su indicazione del Gestore), che producono ritardi e/o accelerazioni nella gestione degli appalti e/o degli interventi in generale, che abbiano il seguente effetto: scostamento non superiore al 25% degli investimenti effettuati rispetto a quelli pianificati nel piano operativo nell'anno in corso.

1.1. Procedura:

- il Gestore richiede l'attivazione della procedura di aggiornamento del piano al verificarsi degli eventi di cui sopra mediante formale comunicazione indirizzata all'A.A.T.O.
- l'A.A.T.O., parallelamente, può rilevare la necessità di procedere ad aggiornamento del piano in occasione dei rilievi effettuati nel corso della propria attività di monitoraggio: in tal caso informa preventivamente il Gestore della necessità di attivazione della procedura al fine di acquisirne valutazioni, documentazioni e giustificativi
- la procedura di aggiornamento, istruita dai competenti uffici dell'A.A.T.O., viene approvata con atto del CdA o del Direttore, a seconda della portata strategica dell'aggiornamento, valutata dall'A.A.T.O..

1.2. Effetti: con la procedura di aggiornamento l'A.A.T.O. modifica la localizzazione e la distribuzione temporale degli interventi, che comunque non potrà subire variazioni (in anticipo o in posticipo) superiori ad un anno rispetto alla programmazione degli interventi inserita nel Piano d'ambito e senza modifiche complessive delle risorse disponibili per tutta la durata del periodo regolatorio e quindi senza modifiche alla tariffa reale media approvata.

1.3. Si rinvia al disciplinare per il dettaglio della procedura sopra descritta.

**2. REVISIONE ORDINARIA:**

il piano d'ambito è sottoposto a revisione ordinaria con le modalità e le cadenze fissate dalla normativa di settore

2.1. Procedura: la revisione ordinaria viene condotta dall'A.A.T.O. in riferimento ad ogni triennio di programmazione; con la revisione ordinaria l'A.A.T.O. verifica le informazioni trasmesse dal gestore nel periodo regolatorio, alla luce dei cambiamenti intercorsi durante tale arco temporale e valuta la necessità di riallineamento della tariffa; la procedura di revisione, istruita dai competenti uffici/organi dell'A.A.T.O., viene sottoposta all'approvazione dell'Assemblea Consortile dell'A.A.T.O., e prevede l'obbligo di acquisizione del parere non vincolante del Gestore.

La revisione si sviluppa nelle seguenti fasi:

- a) verifica della corrispondenza delle previsioni contenute nel Piano d'ambito rispetto a quanto effettivamente realizzato dal gestore
  - 1. verifica degli investimenti realizzati rispetto a quelli previsti
  - 2. verifica del volume complessivo dei ricavi realizzati in rapporto ai volumi totali di acqua fatturati
  - 3. verifica dei costi operativi sostenuti dal gestore rispetto a quelli previsti nel Piano d'ambito
- b) individuazione conguagli a favore/sfavore del gestore

La revisione ordinaria viene avviata entro il 31/12 dell'ultimo anno del triennio regolatorio di riferimento, sulla base dei dati disponibili.

L'A.A.T.O., preso atto dei risultati di gestione disponibili, individua i conguagli relativi ai primi due anni del periodo regolatorio oggetto di revisione, al fine di un primo aggiornamento e ricalcolo delle variabili tariffarie del nuovo periodo regolatorio.

**Autorità di Ambito Territoriale Ottimale**  
**n. 1 "Marche Nord Pesaro Urbino"**  
*Il Presidente*                      *Il Direttore*  
**Alighiero Omicili**                      **Marco Toni**

**Il Gestore**  
**Comuni Riuniti Srl**  
*Il legale rappresentante*  
**Antonella Bernacchioni**

La revisione ordinaria viene conclusa non appena i dati gestionali dell'ultimo anno di programmazione oggetto di revisione risultano disponibili: l'A.A.T.O. procede quindi al conguaglio definitivo, tenendo altresì conto delle eventuali penali da applicare conformemente alla presente convenzione ed al disciplinare allegato.

- 2.2. Effetti: a seguito della procedura di revisione, l'A.A.T.O. apporta le necessarie modifiche al Piano d'ambito.
- 2.3. Disposizioni particolari: nella prima fase di implementazione ed applicazione di quanto contenuto nella presente convenzione e nel disciplinare allegato, in deroga alla periodicità stabilita al punto 2.1 si provvederà all'effettuazione della revisione ordinaria in riferimento al periodo 2011-2016.
- 2.4. Si rinvia al disciplinare per il dettaglio della procedura sopra descritta.

### 3. REVISIONE STRAORDINARIA:

il piano d'ambito è sottoposto a revisione straordinaria all'interno di un periodo regolatorio al verificarsi di uno o più dei seguenti casi:

- modifiche/integrazioni della normativa di riferimento (disposizioni di legge e di regolamento) di livello regionale, nazionale e comunitario, ivi compresa la modifica del metodo di calcolo della tariffa
- nuove obbligazioni per il gestore sorte durante il periodo di affidamento al di fuori delle ipotesi di cui al precedente punto
- modifica del perimetro del servizio ovvero del perimetro dell'Ambito
- obbligazioni non conosciute all'atto della stipulazione della Convenzione o venute meno durante l'affidamento
- scostamenti nelle previsioni di piano rilevati dall'A.A.T.O. durante l'attività di monitoraggio annuale e infrannuale, ovvero rilevati dal gestore:
  - scostamenti dei ricavi superiori alle soglie stabilite nel disciplinare, per cause non imputabili al gestore
  - scostamenti degli investimenti superiori alle soglie stabilite nel disciplinare, per cause non imputabili al gestore
  - scostamenti dei costi operativi superiori alle soglie stabilite nel disciplinare, per cause non imputabili al gestore
- avvenimenti non conosciuti che possano influire sulla disponibilità della risorsa
- oneri o ricavi derivanti dall'affidamento delle opere realizzate dagli enti locali
- cause di forza maggiore per le quali risultano necessari interventi di ripristino/messa in sicurezza delle infrastrutture del SII

- 3.1. Procedura: la revisione straordinaria viene avviata dall'A.A.T.O. al verificarsi di uno dei casi di cui sopra; l'avvio della procedura può derivare altresì da formale richiesta del gestore opportunamente motivata e giustificata con riferimento alla ricorrenza di una o più delle cause che danno luogo alla revisione straordinaria, sopra menzionate.

La procedura di revisione, istruita dai competenti uffici dell'A.A.T.O., viene sottoposta all'approvazione dell'Assemblea Consortile dell'A.A.T.O., e prevede l'obbligo di acquisizione del parere non vincolante del Gestore.

- 3.2. Effetti: l'A.A.T.O. individua le modifiche del Piano d'Ambito che risultano necessarie per riequilibrare le condizioni alle quali il Gestore è chiamato ad erogare il servizio, ripristinando, per quanto possibile, l'equilibrio economico e finanziario della gestione, alteratosi a seguito del verificarsi degli eventi sopra descritti.
- 3.3. Si rinvia al disciplinare per il dettaglio della procedura sopra descritta.

## 18. Carta del servizio idrico integrato

**Autorità di Ambito Territoriale Ottimale**  
**n. 1 "Marche Nord Pesaro Urbino"**  
*Il Presidente*                      *Il Direttore*  
**Alighiero Omicioli**                **Marco Toni**

**Il Gestore**  
**Comuni Riuniti Srl**  
*Il legale rappresentante*  
**Antonella Bernacchioni**

1. La Carta del servizio idrico integrato rappresenta l'unico documento contenente disposizioni vincolanti per il gestore del servizio nei confronti dell'utenza: è fonte, per il gestore, di obbligazioni di natura contrattuale nei confronti dell'utenza, aventi ad oggetto l'obbligo (per il gestore) di garantire il rispetto dei livelli di servizio / i livelli delle prestazioni indicate nella carta medesima. Come previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento di settore, la carta del servizio fissa principi e criteri per l'erogazione del servizio e costituisce elemento integrativo dei contratti di fornitura; tutte le condizioni più favorevoli nei confronti degli utenti contenute nelle carte dei servizi predisposte dai singoli gestori si intendono sostitutive di quelle riportate nei contratti di fornitura stessi.
2. La Carta del servizio è adottata dal gestore nel rispetto dello schema generale predisposto dall'A.A.T.O. e approvato dall'Assemblea consortile, previo parere rilasciato dalla Consulta degli utenti ai sensi del regolamento istitutivo della Consulta e del successivo art ....
3. Il gestore ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 151 del D. lgs 152/2006, di adottare la Carta del SII nel rispetto degli atti di indirizzo dell'A.A.T.O.; il gestore ha altresì l'obbligo di raggiungimento degli obiettivi minimi di servizio di tipo organizzativo/gestionale ivi stabiliti ed in generale l'obbligo di rispettare le disposizioni previste dalla Carta del SII;
4. Si rinvia al disciplinare per il dettaglio della procedura sopra descritta.

**SEZIONE B)****CONTROLLO****19. monitoraggio**

1. Per "monitoraggio" si intende l'attività svolta dall'AATO e descritta al precedente art. 10 comma 3;
2. l'A.A.T.O. definisce nel disciplinare i dati ritenuti rilevanti per il monitoraggio: a tal fine il gestore ha l'obbligo di provvedere alla trasmissione dei dati di sua competenza, secondo le modalità ed i tempi indicati nel disciplinare, cui si rinvia;
3. le informazioni e i dati di cui sopra potranno altresì essere acquisiti:
  - direttamente dall'A.A.T.O. grazie a procedure di rilevazione interne (es: riferimento ai dati risultanti dalla gestione dei reclami degli utenti – rinviare alla sezione apposita della convenzione), ad indagini presso l'utenza, o da indagini a campione. A tal fine prevedere che l'A.A.T.O. può espletare controlli a campione nei vari settori tecnico, gestionale ed economico-finanziario anche al di fuori degli obblighi del disciplinare tecnico, finalizzati alla valutazione delle attività di gestione affidate al gestore.
  - mediante terzi attraverso indagini di *customer satisfaction*

**20. controllo**

1. Per "controllo" si intende l'attività svolta dall'AATO, e descritta al precedente art. 10 comma 3. Tale controllo, condotto mediante gli appositi indicatori, si sviluppa in
  - 1.1. **controllo strumentale:** il controllo strumentale è propedeutico ai controlli sostanziali successivi, e verte sul rispetto degli obblighi di comunicazione dei dati; si tratta di un controllo trasversale mediante il quale l'A.A.T.O. valuta:
    - la qualità
    - la consistenza/ completezza
    - la tempestivitàdelle informazioni trasmesse.
  - 1.2. **controllo sostanziale:**
    - nel settore gestionale: il controllo verte sul rispetto da parte del gestore dei livelli minimi di servizio stabiliti nella carta del SII ed in generale sul rispetto dei diritti dell'utenza previsti nella Carta e negli altri documenti di regolazione del servizio nonché nelle norme di legge generali e di settore

**Autorità di Ambito Territoriale Ottimale**  
**n. 1 "Marche Nord Pesaro Urbino"**  
Il Presidente Il Direttore  
**Alighiero Omicioli Marco Toni**

**Il Gestore**  
**Comuni Riuniti Srl**  
Il legale rappresentante  
**Antonella Bernacchioni**

- nel settore economico finanziario: il controllo verte sul grado di efficienza dell'andamento costi operativi; corrispondenza delle previsioni del gestore in tema di volumi in relazione ai volumi effettivamente erogati e quindi controllo dei ricavi;
  - nel settore tecnico: il controllo riguarda principalmente le condizioni infrastrutturali, la qualità e la quantità dei fattori tecnici necessari alla produzione dei servizi; tale attività è pertanto finalizzata alla verifica dell'efficienza e dell'efficacia della produzione e dell'erogazione dei servizi, ai fattori ambientali coinvolti ed alle ricadute che essi hanno sull'ambiente stesso.
2. Le modalità, la cadenza e ogni altro aspetto operativo con cui è effettuato il controllo degli obiettivi viene definita nel Disciplinare.

## 21. Penalità

1. PENALITÀ: l'A.A.T.O. ha potere di applicare le penalità per i seguenti casi:
  - a) mancato rispetto obblighi di comunicazione (**obblighi "strumentali"**)
  - b) mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel disciplinare, con le modalità e i tempi ivi previsti (**obblighi "sostanziali"**)
2. Tipologia di penalità:
  - 2.1. **penalità diretta**: la penalità diretta viene applicata al mancato rispetto obblighi strumentali sopra descritti come definiti nel Disciplinare ; consiste nella corresponsione all'AATO delle seguenti somme:
    - a) da € 500,00 a € 1.500,00 per mancato invio delle comunicazioni obbligatorie
    - b) € 100,00 per ogni giorno di ritardo nelle comunicazioni oltre il termine previsto, fino ad un massimo di € 1.500,00
    - c) € 50,00 a € 150,00 per ogni omissione nelle comunicazioni, sempre che le omissioni non costituiscano, nel complesso, mancata comunicazione.
  - 2.2. **penalità indiretta**: la penalità indiretta viene applicata per il mancato rispetto degli obblighi sostanziali sopra descritti, come definiti nel Disciplinare, in aggiunta alle decurtazioni tariffarie ivi previste; consiste nell'individuazione di una somma in % sui ricavi o in somma fissa, definita nel disciplinare
3. Le somme derivanti dalle penali di cui al presente articolo sono accantonate dall'A.A.T.O. in un fondo destinato a finanziare iniziative/interventi/progetti; la gestione del fondo viene disciplinata da apposito Regolamento approvato dall'A.A.T.O.
4. Nel disciplinare vengono definiti:
  - i collegamenti tra obblighi strumentali e penalità dirette
  - gli obiettivi tecnico/gestionali collegati all'applicazione delle penalità e le modalità di calcolo delle relative penalizzazioni di cui al comma 1 lett. b)
5. Procedura di contestazione e applicazione delle penalità:
  - a) Modalità di contestazione al gestore gli inadempimenti: l'A.A.T.O. comunica al gestore con nota scritta gli inadempimenti riscontrati, assegnando un termine non inferiore a 30 gg per la produzione di giustificazioni/memorie; entro il termine sopra indicato il gestore può produrre ogni documentazione ritenuta idonea ad illustrare le circostanze che hanno condotto all'inadempimento ovvero a contestare i risultati del monitoraggio condotto dall'A.A.T.O. sui risultati del gestore ;
  - b) l'A.A.T.O. esamina la documentazione entro il successivo termine di 60 gg dal ricevimento della documentazione; l'istruttoria viene condotta dagli uffici A.A.T.O. competenti per settore in relazione al tipo di inadempimento;

**Autorità di Ambito Territoriale Ottimale**  
**n. 1 "Marche Nord Pesaro Urbino"**  
*Il Presidente*                      *Il Direttore*  
**Alighiero Omicioli**                **Marco Toni**

**Il Gestore**  
**Comuni Riuniti Srl**  
*Il legale rappresentante*  
**Antonella Bernacchioni**

- c) nel caso di penalità diretta l'istruttoria è presentata al direttore dell'A.A.T.O. che provvede con proprio atto all'applicazione delle penalità calcolate con le modalità di cui al Disciplinare tecnico
- d) nel caso di penalità indiretta, l'istruttoria è presentata al direttore dell'A.A.T.O. che provvede alla presentazione di apposita proposta al C.d.A. dell'A.A.T.O., il quale, con proprio atto, si esprime sull'applicazione della penalità

## 22. Incentivi.

1. Finalità: l'applicazione degli incentivi è finalizzata a stimolare il gestore alla definizione, in sede di pianificazione d'ambito, di dati di previsione corretti e veritieri, in maniera da ridurre gli scostamenti tra la pianificazione ed i consuntivi e il conseguente ricorso ai conseguenti meccanismi di aggiornamento e/o revisione straordinaria. L'applicazione degli incentivi può essere finalizzata altresì a stimolare il miglioramento del servizio e il raggiungimento degli specifici obiettivi che verranno definiti nel disciplinare, cui si rinvia

### LA TUTELA DEGLI UTENTI

## 23. Attività di tutela degli utenti e obblighi del gestore

1. L'A.A.T.O. riconosce come obbligo istituzionale e come impegno prioritario la costante verifica dell'adeguatezza delle prestazioni erogate dal gestore rispetto ai livelli di servizio stabiliti negli atti di regolazione del servizio idrico integrato, in particolare nella Carta del servizio idrico integrato adottata dal gestore, nel Regolamento del servizio idrico integrato, nonché nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano la fruizione del servizio idrico integrato.
2. L'A.A.T.O. si avvale degli strumenti operativi e dei soggetti coinvolti nell'attività di tutela degli utenti indicati nella presente Convenzione, in attuazione e ottemperanza delle disposizioni di legge e di regolamento di settore (esemplificativamente: D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" art. 151 "Rapporti tra autorità d'ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato" comma 2 lett. f) h) i) l) e art. 152 "Poteri di controllo e sostitutivi"; Legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" art. 30 "Tutela non giurisdizionale dell'utente dei servizi pubblici" ; L. 24-12-2007 n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)" art. 2 co. 461 ; L.R. 22/6/1998 "Disposizioni in materia di risorse idriche" art. 9 "Competenze dell'Autorità di ambito " comma 3 ; Statuto dell'Autorità di Ambito territoriale ottimale n. 1 "Marche Nord Pesaro Urbino" art. 3 "Funzioni" comma 2 lett. m-1; DPR 168/2010):
  - 2.1. **Gestione reclami e richieste informazioni**, condotta dall'A.A.T.O. in attuazione dell'apposito Regolamento approvato dall'Assemblea Consortile che si considera allegato alla presente Convenzione a formarne parte integrante e sostanziale
  - 2.2. **Consulta utenti**, istituita con Regolamento approvato dall'Assemblea Consortile (deliberazione n. 04 del 28/07/2006 allegato alla presente Convenzione a formarne parte integrante e sostanziale
3. Obblighi del gestore: il gestore ha l'obbligo di prestare la necessaria collaborazione nelle diverse procedure di tutela utenti A.A.T.O., nonché di conformarsi alle decisioni A.A.T.O. adottate, conformemente al Regolamento, all'esito del Procedimento di gestione dei reclami e delle richieste di informazione di cui al precedente comma 2.

### V

### ESECUZIONE E GARANZIE

## 24. Divieto di sub concessione ed esternalizzazioni

1. E' fatto divieto al Gestore di sub-concedere parzialmente o totalmente il servizio senza la preventiva approvazione dell'Autorità di ambito, sotto pena della immediata risoluzione della medesima ai sensi

**Autorità di Ambito Territoriale Ottimale**  
**n. 1 "Marche Nord Pesaro Urbino"**  
Il Presidente Il Direttore  
**Alighiero Omicioli Marco Toni**

**Il Gestore**  
**Comuni Riuniti Srl**  
Il legale rappresentante  
**Antonella Bernacchioni**

dell'art. 29 , con tutte le conseguenze di legge e con l'incameramento da parte dell'Autorità di ambito delle garanzie prestate dal Gestore

2. L'esternalizzazione di parti e/o segmenti di attività da parte del gestore è comunque soggetto a comunicazione all'A.A.T.O. con i tempi e le modalità indicate nel disciplinare : in ogni caso, il gestore rimane l'unico responsabile della gestione del SII anche per le attività esternalizzate.

## 25. Cauzione e fidejussioni

1. Il gestore ha l'obbligo di costituzione di apposita cauzione presso la Tesoreria dell'A.A.T.O.: la cauzione viene utilizzata sia per il prelievo delle penalità dirette sia come garanzia per danni e costi supplementari derivanti all'A.A.T.O. dagli inadempimenti. La cauzione deve essere mantenuta per tutto il periodo della convenzione nella misura stabilita dalla presente Convenzione.
2. Tipologie di cauzione: a scelta il gestore potrà costituire la cauzione con una delle seguenti modalità:
  - Una somma di denaro in tesoreria
  - Fideiussione assicurativa con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Autorità e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale)
  - Fideiussione bancaria con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Autorità e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale)
3. Importo della cauzione: l'importo della cauzione è definito nel disciplinare ed è calcolato entro il limite massimo previsto dalla convenzione tipo della Regione Marche pari al 5% dei ricavi di esercizio previsti nel primo anno di vigenza della presente Convenzione , con le modalità e alle condizioni previste dalla vigente legislazione in materia di lavori per le opere pubbliche.
4. Sanzione: nel caso in cui il gestore
  - non provveda alla costituzione della cauzione entro i termini e/o con le modalità c sopra descritte, ovvero
  - non provveda alla reintegrazione della cauzione dopo eventuale prelievo dell'A.A.T.O.l'A.A.T.O. procede alla messa in mora del gestore con apposita comunicazione formale: decorso un mese dalla messa in mora senza esito, si procederà alla risoluzione per inadempimento ai sensi del successivo art. 29

## 26. Natura dei rischi ed entità delle assicurazioni

1. Il gestore ha l'obbligo di prestare idonee garanzie assicurative contro:
  - il rischio di danni a terzi per attività connesse (direttamente o indirettamente) alla gestione del SII
  - il rischio di grave danno o perimento, il rischio di rovina parziale o totale, di difetti, danneggiamenti, furti e incendio delle opere/beni afferenti il SII (sia quelle demaniali in concessione che quelle realizzate dal gestore con tariffa).
2. A tal fine, il Gestore ha l'obbligo di sottoporre la garanzie di cui al presente articolo all'A.A.T.O. entro il termine di 30 gg dalla data di stipula della presente Convenzione; l'Autorità, entro 60 gg conseguenti alla presentazione delle garanzie, valuterà l'idoneità delle stesse per i fini di cui alla normativa di settore, riservandosi di indicare al Gestore gli adeguamenti, le modificazioni e/o le integrazioni che dovessero risultare a tal fine necessarie.
3. Sanzione: nel caso in cui il gestore
  - non provveda all'adempimento dell'obbligo di cui al precedente comma entro i termini sopra descritti, ovvero

**Autorità di Ambito Territoriale Ottimale**  
**n. 1 "Marche Nord Pesaro Urbino"**  
*Il Presidente*                      *Il Direttore*  
**Alighiero Omicioli**                **Marco Toni**

**Il Gestore**  
**Comuni Riuniti Srl**  
*Il legale rappresentante*  
**Antonella Bernacchioni**

- non provveda agli adeguamenti, alle modificazioni e/o alle integrazioni delle garanzie stabilite dall'A.A.T.O. entro i termini che verranno indicati
- l'A.A.T.O. procede alla messa in mora del gestore con apposita comunicazione formale: decorso un mese dalla messa in mora senza esito, si procederà alla risoluzione per inadempimento ai sensi del successivo art. 29

## PARTE VI

### REVISIONE delle CLAUSOLE CONTRATTUALI

#### 27. revisione delle clausole contrattuali

1. Le Parti si danno atto della possibilità di rinegoziare alcune clausole contrattuali con le modalità indicate nella presente Parte VI
2. Il procedimento di revisione in oggetto può essere avviato in generale quando l'applicazione delle procedure di revisione di cui alla Parte III della presente convenzione si riveli motivatamente inapplicabile ed in particolare (esemplificativamente e non esaustivamente) nei seguenti casi:
  - necessità di adeguamento a nuova normativa sopravvenuta,
  - necessità di adeguamento a provvedimenti di terzi,
  - protratta situazione di forza maggiore
3. In ogni caso non possono essere oggetto di modifica le parti relative alle penali, alle cauzioni e alle garanzie, ai criteri di calcolo del valore residuo dei beni non ammortizzati alla fine della convenzione, mentre, in generale, possono essere revisionate le disposizioni relative alle modalità di erogazione del servizio e ai compensi che possono subire l'effetto di eventi esogeni

#### 28. procedura per la revisione

1. La revisione delle clausole contrattuali, nei termini di cui all'articolo precedente, viene avviata dall'A.A.T.O. al verificarsi di uno dei casi di cui sopra; l'avvio della procedura può derivare altresì da formale richiesta del gestore opportunamente motivata e giustificata con riferimento alla ricorrenza di una o più delle cause che danno luogo alla revisione in oggetto.
2. La procedura di revisione, istruita dai competenti uffici dell'A.A.T.O., viene sottoposta all'approvazione dell'Assemblea Consortile dell'A.A.T.O.

## PARTE VII

### REGOLAZIONE DEL TERMINE DELLA CONVENZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

#### 29. Risoluzione per inadempimento (cessazione anticipata)

1. clausola risolutiva espressa (art. 1456 cc) : opera per i seguenti casi:
  - i. fallimento del gestore
  - ii. sub concessione del SII senza autorizzazione dell'A.A.T.O. (inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 24 comma 1)
  - iii. interruzione generale o parziale del SII non dovuta a cause di forza maggiore e al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e/o di regolamento e dalla carta del SII, riconducibile a dolo o colpa grave del gestore
  - iv. mancata corresponsione ai comuni dei canoni di concessione definiti nel Piano d'Ambito con i tempi e le modalità di cui all'art. 7 comma 6
2. diffida ad adempiere (art. 1454 cc). opera nei seguenti casi :
  - i. art. 24 comma 4 (obbligo di costituzione e/o reintegrazione della cauzione)
  - ii. art. 25 comma 3 (Natura dei rischi ed entità delle assicurazioni)
3. Effetti della risoluzione: alla risoluzione della convenzione per i casi di cui sopra si verificano i seguenti effetti:

**Autorità di Ambito Territoriale Ottimale**  
**n. 1 "Marche Nord Pesaro Urbino"**  
*Il Presidente*                      *Il Direttore*  
**Alighiero Omicioli**                **Marco Toni**

**Il Gestore**  
**Comuni Riuniti Srl**  
*Il legale rappresentante*  
**Antonella Bernacchioni**

- obbligo del gestore di **prosecuzione** della gestione, fino all'individuazione del nuovo gestore e dell'affidamento del servizio in applicazione del precedente art 5 comma 2
- obbligo del gestore al **risarcimento** dei danni e/o all'indennizzo per i maggiori costi sostenuti dall'A.A.T.O. per l'individuazione del nuovo gestore mediante prelievo degli importi relativi dalla cauzione
- obbligo di **restituzione/devoluzione** dei beni afferenti il SII (con le modalità stabilite dal successivo art 31)

### 30. Revoca dell'affidamento (cessazione anticipata)

1. L'A.A.T.O. ha il potere di revocare l'affidamento.
2. Procedura: la revoca viene deliberata all'esito di un procedimento amministrativo che culmina con un provvedimento motivato, adottato dall' A.A.T.O. tramite i suoi organi competenti in base alla legge e allo statuto, nel caso in cui ricorra uno o più dei seguenti casi (l'elencazione che segue ha carattere esemplificativo e non esaustivo):
  - 2.1. revoca in autotutela, annullando l'atto di affidamento perché si riscontra un vizio di legittimità negli atti di affidamento;
  - 2.2. revoca dell'affidamento per il venir meno dei requisiti in capo al gestore per il mantenimento dell'affidamento,
  - 2.3. revoca dell'affidamento per sopravvenuti obblighi legislativi
3. Effetti del recesso/revoca dell'affidamento:
  - obbligo del gestore di **prosecuzione** della gestione, fino all'individuazione del nuovo gestore e dell'affidamento del servizio in applicazione del precedente art 5 comma 2
  - diritto del gestore al pagamento di un **indennizzo**: l'indennizzo verrà calcolato con l'applicazione dei criteri definiti nel disciplinare, cui si rinvia
  - obbligo di **restituzione/devoluzione** dei beni afferenti il SII (con le modalità stabilite dal successivo art 31)

### 31. obbligo di restituzione / devoluzione dei beni e infrastrutture facenti parte del SII al termine della convenzione e calcolo del valore residuo:

1. prevedere che al termine della convenzione per naturale scadenza cessazione anticipata (risoluzione per inadempimento, revoca / riscatto) si proceda come segue:
  - per quanto riguarda i beni indicati all'art. 7 lett. a) e b) della presente Convenzione si procederà alla loro **restituzione, a titolo gratuito**, all'Autorità di Ambito ovvero ai Comuni indicati dalla medesima Autorità di Ambito; con la restituzione, cessano, in capo al gestore uscente, gli obblighi di corresponsione degli oneri connessi all'ammortamento dei mutui o connessi ai mutui stessi, nonché gli obblighi di corresponsione degli eventuali canoni di concessione stipulati con i Comuni al momento dell'affidamento, come previsti al citato art. 7;
  - per quanto riguarda i beni indicati all'art. 7 lett. c) della presente Convenzione si procederà alla loro **devoluzione** alla medesima Autorità di Ambito ovvero ai Comuni indicati dalla medesima Autorità di Ambito, **previa corresponsione al gestore uscente, da parte del gestore subentrante, dell'indennizzo** previsto dalla normativa di settore, ed in particolare dall'art. 10 comma 2 del DPR 168/2010 e ss.mm., il quale rinvia, per il calcolo, alle disposizioni previste dalle previgenti convenzioni sottoscritte tra comuni e gestori e dai successivi accordi intervenuti tra le parti, come dettagliatamente riportati nell'allegato disciplinare. L'indennizzo di cui al presente punto verrà corrisposto, in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, dal gestore subentrante; l'A.A.T.O. provvederà a vigilare affinché il gestore subentrante ottemperi a quanto stabilito dal DPR 168/2010.

**Autorità di Ambito Territoriale Ottimale**  
**n. 1 "Marche Nord Pesaro Urbino"**  
*Il Presidente*                      *Il Direttore*  
**Alighiero Omicioli**              **Marco Toni**

**Il Gestore**  
**Comuni Riuniti Srl**  
*Il legale rappresentante*  
**Antonella Bernacchioni**

**32. Risoluzione delle controversie - procedure convenzionali alternative al ricorso giurisdizionale**

1. Ferma la possibilità per ognuna delle Parti di adire in ogni momento l'autorità giudiziaria competente, per la risoluzione delle controversie inerenti l'interpretazione di disposizioni della presente Convenzione e dei suoi allegati sono previste le seguenti procedure alternative:
  - 1.1. arbitrato convenzionale: è previsto il ricorso ad un esperto nominato (o ad un comitato di esperti nominati) di comune accordo da A.A.T.O. e gestore, che adotti una decisione secondo diritto. Le Parti si danno atto che la decisione adottata all'esito dell'arbitrato è vincolante la per entrambe le parti: in applicazione di ciò, le Parti si danno atto che a decisione arbitrale integra il contenuto della convenzione, obbligando le Parti medesime al rispetto e all'attuazione di quanto contenuto nella decisione stessa. In difetto, ovvero nel caso in cui una delle Parti ritenga di non ottemperare alla decisione arbitrale, sorge il diritto della controparte alla risoluzione della convenzione indipendentemente dal fatto che l'altra parte abbia impugnato o meno la decisione arbitrale.
  - 1.2. perizia contrattuale: ricorso ad un esperto o comitato di esperti di particolare competenza tecnica per un accertamento tecnico che risolva la questione secondo criteri tecnico-scientifici di settore e/o di materia

**33. Risoluzione delle controversie – Foro competente**

Per ogni controversia relativa alla presente convenzione e ai suoi allegati, le Parti si danno atto che il Foro competente è quello di Pesaro.

**34. Elezione di domicilio**

1. Le Parti si danno atto che ai fini di legge le stesse hanno eletto domicilio come segue:

A.A.T.O. : elezione di domicilio presso la propria sede legale, in via Borgomozzo 10/c, 60121 Pesaro

GESTORE: elezione di domicilio presso la sede legale della Società

**35. disposizioni finali**

1. La presente convenzione è esente da registrazione fiscale fino al caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 2 del DPR 131/1986. Ove fosse richiesta l'imposta di registro, questa sarà a carico della parte richiedente la registrazione.
2. La presente convenzione viene redatta in triplice originale e conservata al Repertorio dei contratti dell'A.A.T.O. al n. 72 pag.15

Pesaro, 02/08/2011

Letto, firmato e sottoscritto.

**ALLEGATI:**

1. copia deliberazione di Assemblea Consortile A.A.T.O. n. 16 del 15/12/2010
2. copia atto di autorizzazione alla firma della convenzione del legale rappresentante di Comuni Riuniti SRL

**Autorità di Ambito Territoriale Ottimale****n. 1 "Marche Nord Pesaro Urbino"**

*Il Presidente*

*Il Direttore*

**Alighiero Omicioli**

**Marco Toni**

**Il Gestore**

**Comuni Riuniti Srl**

*Il legale rappresentante*

**Bernacchioni Antonella**

**Autorità di Ambito Territoriale Ottimale****n. 1 "Marche Nord Pesaro Urbino"**

*Il Presidente*

*Il Direttore*

**Alighiero Omicioli**

**Marco Toni**

**Il Gestore**

**Comuni Riuniti Srl**

*Il legale rappresentante*

**Antonella Bernacchioni**